



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

Prot. N.2749/2020

Campobasso, lì 18.03.2020

A tutti gli Iscritti

**Oggetto: D.L. 17.03.2020 n.18**

Gentili Colleghe/Colleghi,

in allegato Vi rimetto copia del D.L. 17.03.2020 n.18, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Le disposizioni di interesse per il comparto Giustizia sono riportate nell'art.83 del D.L., rubricato: “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”, e negli artt.84 e 85, relativi alla giustizia amministrativa e a quella contabile, che abrogano, sostituendoli, gli artt. da 1 a 4 del D.L. 08.03.2020 n.11.

Di seguito Vi riassumo gli aspetti più rilevanti della disciplina varata con il nuovo provvedimento.

All'art.83, comma 1, è previsto il differimento di tutte le udienze, civili e penali, dal 09.03.2020 al 15.04.2020, a data successiva al 15.04.2020, ad eccezione delle cause urgenti disciplinate dal successivo comma 3, lett. a), b) e c).

Al comma 2 dello stesso articolo è prevista la sospensione, dal 09.03.2020 e sino al 15.04.2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ferme le eccezioni richiamate [comma 3, lett. a), b) e c)].

Al comma 4, relativamente ai procedimenti penali e per lo stesso periodo, è prevista la sospensione del corso della prescrizione.

Al comma 6, è previsto che, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i Capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative al fine di garantire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e così contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica.

Dette misure organizzative sono analiticamente indicate nel comma 7, alle lettere da a) a h).

Le stesse misure, ai sensi del comma 5, possono essere adottate dai Capi degli uffici giudiziari anche nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, ad eccezione di quella di cui al comma 7 lett.g) (rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020).

Tra le restanti disposizioni di interesse, segnalo quella di cui al comma 9, a mente del quale, nei procedimenti penali, il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7 lett.g), e, in ogni caso, non oltre il 30.06.2020, e quelle di cui commi 13, 14 e 15, i quali prevedono, nella sostanza, che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art.83, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali e, per gli imputati e le altre parti, sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia.

Ancora, il comma 20 prevede che, per il periodo di cui al comma 1 (dal 09.03.2020 al 15.04.2020) sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, mentre il comma 21 estende l'applicazione delle disposizioni dell'art.83, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie e alla Magistratura militare.

Come accennavo innanzi, in aggiunta all'art.83 del D.L., che regola, nel periodo emergenziale, la giustizia civile, penale e tributaria, gli artt.84 e 85 dettano una disciplina specifica per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica in materia di giustizia amministrativa e contabile.

Infine, ulteriori norme degne di segnalazione sono quella di cui al comma 6 dell'art.103 del D.L., che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 30.06.2020, e quelle di cui agli artt.123 e 124 che prevedono, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del D.L. e sino al 30.06.2020, l'esecuzione -su istanza del condannato- delle pene detentive non superiori a 18 mesi in regime di detenzione domiciliare (con le eccezioni, però, previste dalle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'art.123), e la possibilità che le licenze premio concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possano avere durata sino al 30.06.2020.

Ad ogni conto, unitamente al D.L. 17.03.2020 n.18 ed ai fini di una lettura più approfondita delle nuove disposizioni normative, Vi allego pure la Guida operativa predisposta dall'Ufficio di Monitoraggio Legislativo dell'O.C.F.

Con l'occasione, nel formulare a ciascuno di Voi il forte sentimento di vicinanza, mio e dell'intero Consiglio dell'Ordine, in questo momento di particolare difficoltà che l'Avvocatura sta attraversando, Vi ricordo che tutte le informazioni essenziali per tenersi aggiornati sull'emergenza nel comparto Giustizia sono pubblicate sul Sito internet dell'Ordine, alla Sezione *News* e alla Sezione *Emergenza Coronavirus*.

Un caro saluto

**Il Presidente**

**Avv. Giuseppe De Rubertis**

